

TESTO DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

Parte introduttiva

Relazione predisposta dal Settore Partecipazione a enti per la ricerca e l'innovazione dell'Area Innovazione (ARIN)

Presidio Politico Prorettore per la Ricerca

Parte espositiva

Scopo del presente riferimento è esprimersi in merito alla proposta di modifica allo statuto della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "*National Biodiversity Future Center*", in forma abbreviata "NBFC s.c.a.r.l." (di seguito anche "Società" o "NBFC"), costituita nel 2022 quale soggetto Attuatore (Hub) per realizzare il Centro Nazionale riguardante il tema 5. Biodiversità, denominato "National Biodiversity Future Center - NBFC", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avviso pubblico n. 3138 del 16/12/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.4, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Le principali informazioni riguardanti la compagine, le finalità, le attività e il sistema di "governance" della Società sono reperibili nell'allegata scheda informativa (rif.: Allegato 1) e nel sito della Società al seguente link: <https://www.nbfc.it/>.

Con riferimento al Piano Strategico 2022-2027 di Ateneo, le attività realizzate da NBFC possono essere ricondotte al Principio 2 "*Promuovere lo sviluppo di tutti i campi del sapere, il loro reciproco dialogo e le loro ricadute formative*", O.21 "*Promuovere la ricerca interdisciplinare*" e al Principio 3 "*Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività*", O.33 "*Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni*".

Con nota pervenuta in data 08/04/2025, la Società ha comunicato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, programmate per il 30/04/2025 e al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria ha previsto la discussione e la delibera in merito alla modifica dell'art. 4, comma 2 dello Statuto, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21/02/2025.

Nello specifico il comma 2 dell'articolo 4, rubricato "Oggetto sociale", viene ampliato con la seguente previsione *"Anche al fine di garantire la sostenibilità delle sue attività dopo la conclusione dell'attuazione del Progetto CN Biodiversità finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Società potrà compiere attività di ricerca e consulenza in favore di terzi, sulla base di convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati, a condizione che esse siano coerenti con le proprie finalità istituzionali. Resta fermo che dallo svolgimento di tali attività non debba derivare alcun pregiudizio alla piena realizzazione del Progetto prima menzionato"* (rif.: Allegato 2).

Resta inalterato il rimanente testo di Statuto, che viene fornito per opportuna visione (rif.: Allegato 3).

Il tempo di preavviso troppo ristretto non ha consentito il dovuto passaggio alla Commissione Partecipazione a enti terzi come da Linee guida per la partecipazione in enti terzi.

Gli uffici provvederanno, in ogni caso, a presentare un'apposita comunicazione nella prossima seduta utile.

Il Senato Accademico, nella seduta del 23/04/2025, ha espresso parere favorevole alla modifica allo Statuto di "NBFC s.c.a.r.l."

Conclusioni

Per quanto sopra riportato, si propone che il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla partecipazione dell'Ateneo a "NBFC s.c.a.r.l.", approvi:

- la modifica statutaria, come indicata in narrativa e in Allegato 2;
- la sottoscrizione del nuovo statuto, conferendo mandato al Rettore o suo delegato ad approvare eventuali ulteriori modifiche di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie.

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE

La Dirigente dell'Area Innovazione (ARIN)

dott.ssa Alice Corradi

La Responsabile ARIN - Settore Partecipazione in Enti per Ricerca ed Innovazione

dott.ssa Arianna Sattin

AREE/UFFICI PROPONENTI/INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA

ARIN, SSRD, ARIC, ARAG

Il Consiglio di Amministrazione

LETTA la relazione istruttoria predisposta dal Settore Partecipazione a enti per la ricerca e l'innovazione dell'Area Innovazione (ARIN);

RICHIAMATO l'art. 39 dello Statuto di Ateneo (Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e ss.mm.ii.), che prevede al comma 2 la possibilità per l'Università di Bologna di partecipare ad enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali e necessarie all'attività di ricerca, didattica o al perseguimento di fini istituzionali e ne disciplina le modalità;

RICHIAMATO il Piano Strategico 2022-2027 di Ateneo, ed in particolare il Principio 2 *"Promuovere lo sviluppo di tutti i campi del sapere, il loro reciproco dialogo e le loro ricadute formative"*, O.21 *"Promuovere la ricerca interdisciplinare"* ed il Principio 3 *"Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività"*, O.33 *"Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per*

favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni”;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 06/06/2022, previo parere favorevole del Senato Accademico della medesima data, con la quale è stata autorizzata la costituzione nella forma della Società Consortile a Responsabilità Limitata di un “Soggetto Attuatore” (Hub) dell’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale “National Biodiversity Future Center – NBFC”, prevedendo l’erogazione di 500 € in sede di costituzione come apporto al capitale sociale;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep n. 928/2022 prot. 134643 del 13/06/2022, con il quale sono state approvate le variazioni di testo statutario rispetto alla versione sottoposta agli Organi Accademici;

VISTO l’atto notarile Rep n. 4714 racc. n 2258 del 14/06/2022 con il quale è stata costituita la Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "National Biodiversity Future Center", in forma abbreviata "NBFC s.c.a r.l.", con sede a Palermo;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale d’urgenza Rep. 211/2024 Prot. n. 41003 del 15/02/2024, ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2025, con il quale sono state approvate le modifiche allo Statuto della società “*National Biodiversity Future Center Società Consortile a Responsabilità Limitata - NBFC S.C.A R.L.*”;

VISTO lo Statuto della Società Allegato B all’atto del Notaio Vittorio Occorsio Rep. n. 6215/2901;

VISTA la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di “NBFC s.c.a.r.l.,” pervenuta agli uffici in data 08/04/2025 e programmata per il prossimo 30/04/2025, in cui al punto 1 dell’Ordine del Giorno della parte straordinaria è prevista l’approvazione di una proposta di modifica statutaria all’art.4 comma 2;

VISTA la necessità di preventiva approvazione della proposta di

modifica suindicata da parte degli Organi Accademici di Ateneo;

RICHIAMATE le *“Linee Guida per la partecipazione in enti terzi”*, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2024, previo parere favorevole del Senato Accademico del 18/06/2024;

CONSIDERATO che il tempo di preavviso troppo ristretto non ha consentito il dovuto passaggio alla *“Commissione Partecipazione a enti terzi”*, che sarà, in ogni caso, informata nella prossima seduta utile;

VERIFICATO che la presente delibera non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 23/04/2025

DELIBERA

in forma unanime, con riferimento alla partecipazione dell'Ateneo a *“NBFC s.c.a.r.l.”*, di approvare:

- la modifica statutaria, come indicata in narrativa e in Allegato 2;
- la sottoscrizione del nuovo statuto, conferendo mandato al Rettore o suo delegato ad approvare eventuali ulteriori modifiche di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie;

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA

N. 1 - Scheda informativa di *“NBFC S.c.ar.l.”* - pagg. 4

N. 2 - Proposta di modifica *“NBFC S.c.ar.l.”* - pag. 1

ALLEGATI IN VISIONE

N. 3 - Statuto vigente *“NBFC S.c.ar.l.”* - pagg. 16.

SCHEMA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

“NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER – NBFC” S.C.A.R.L. Centro Nazionale R & S – FINANZIAMENTI PNRR

DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO	COMPILAZIONE
Costituzione	Atto notarile Rep n. 4714 racc. n 2258 del 14/06/2022 Centro Nazionale (CN) di R&S sulle Key Enabling Technologies - tematica 5 – Biodiversità Finanziamenti PNRR - Investimento 1.4 M4C2 – D.D. MUR 3138 del 16/12/2021
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Compagine	<p>Università ed Enti di ricerca: Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R., Università degli Studi di Palermo, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – I.N.F.N., Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi Milano Bicocca, Consorzio Interuniversitario CINECA, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi Roma Tre, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi della Tuscia, Università del Salento, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Sassari, OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), Università degli Studi di Firenze, Università Politecnica delle Marche</p> <p>Privati: Fondazione Ri.MED, ABOCA S.p.A. Società Agricola, ENI S.p.A., NOVAMONT S.p.A. e Stazione Zoologica Anton Dohrn</p>
Scopo/Descrizione attività	<p>Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16/12/2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l’integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.</p> <p>In particolare, la società si prefigge di svolgere il ruolo di l’Hub del Centro Nazionale (CN), quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca del CN, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.</p>
Ente controllo pubblico	SI - controllo pubblico plurimo
Elementi che configurano il controllo pubblico	<p>1 -maggioranza del capitale sociale detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca e dalle Università Pubbliche (Avviso del MUR D.D. n.3138 del 16/12/2021);</p> <p>2 - i componenti dell’organo amministrativo sono nominati in maggioranza o, nel caso di organo monocratico, nella totalità da Università statali e Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (art. 21 dello Statuto)</p>
Sede legale	Palermo
Durata	illimitata

SCHEMA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

NOME DEL CAMPO	COMPILAZIONE
Recesso ed esclusione del socio	<p>Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, previo preavviso di almeno 180 giorni o nei casi previsti e secondo le modalità ex art. 2473 c.c..</p> <p>Il socio può essere escluso per i seguenti motivi: mancato versamento della quota di partecipazione al capitale o di contributi annuali richiesti dal Consiglio di Amministrazione; mancata ottemperanza a disposizioni dello Statuto, regolamenti interni e delibere legalmente adottate dagli organi; compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società; abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95), ad una procedura concorsuale o abbia stipulato un contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c., un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.f., od un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta dell'Organo Amministrativo, con apposita deliberazione.</p>
Patrimonio	Il capitale sociale è pari a 100.000 €
Contribuzione a carico dell'Ateneo	500 € in sede di costituzione; 2.036,35 € quale contributo ordinario da versare al fondo di gestione per l'esercizio 2024; 5.000,00 € in via prudenziale, quale importo per gli esercizi 2025 e 2026 (Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 29/11/2024)

SISTEMA DI GOVERNANCE

ORGANI PREVISTI DA STATUTO	COMPOSIZIONE E FUNZIONI	NOMINE RISERVATE ALL'ATENEIO
ASSEMBLEA DEI SOCI (Artt. 14, 15, 16)	<p>Costituita dai soci della società iscritti nell'apposito libro dei Soci. Tra le principali competenze rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione del programma di attività, della relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione, del bilancio preventivo e consuntivo, della proposta di quota annuale e di eventuali regolamenti interni della Società; - la nomina e revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, con determinazione del compenso; - l'adozione delle delibere riguardanti: eventuali modifiche dello Statuto, lo scioglimento e messa in liquidazione della Società, l'ammissione dei nuovi Soci, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, la concessione di diritti reali o personali di garanzia, l'acquisto, la vendita, la concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda. <p>La presidenza compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, al consigliere più anziano di età.</p>	-

SCHEMA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

ORGANI PREVISTI DA STATUTO	COMPOSIZIONE E FUNZIONI	NOMINE RISERVATE ALL'ATENE0
AMMINISTRATORE UNICO O CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Artt. 18 e 20)	La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri , di cui due designati dai Ministeri competenti, ai sensi del decreto ministeriale 12 ottobre 2023, n. 1426. I componenti sono per la loro maggioranza e, nel caso di organo monocratico, per la sua totalità, espressione da parte di Università statali, degli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e dei Ministeri competenti e possono essere anche soggetti esterni ai Soci; L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti da legge e Statuto.	-
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLO CONTABILE (Art. 22)	La società può nominare un Organo di Controllo monocratico o collegiale (composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti) o di un Revisore. All'Organo di Controllo, ove ricorrano i requisiti di legge, può essere affidata anche la Revisione legale dei conti. I membri del Collegio dei revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.. Durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	-

DATI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE	2023	2022	2021
Patrimonio netto	100.000	99.501	-
Risultato d'esercizio	0	0	-

CONTO ECONOMICO	2023	2022	2021
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	-	35.889	-
<i>Contributi in conto esercizio</i>	568.467	-	-
<i>Altri</i>	351.238	-	-
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	919.705	-	-
Totale valore della produzione	919.705	35.889	-
Totale Costi della produzione	774.842	34.613	-
Differenza tra valore e costi della produzione	144.863	1.276	-
Proventi e oneri finanziari	-7	-	-
Risultato ante-imposte	144.856	1.276	-

SCHEDA INFORMATIVA ENTE PARTECIPATO

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'articolo 23 dello Statuto prevede che l'Organo amministrativo possa valutare, nell'interesse precipuo della società, nell'ambito del corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della stessa, anche in base a quanto previsto dall'Avviso MUR, di istituire dei **comitati consultivi** composti da soggetti esperti in materia, per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

Proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 4 dello Statuto NBFC, deliberata dal Consiglio di amministrazione del 21 febbraio 2025

L'attuale disposizione prevede: *“Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento, anche in collaborazione con altre reti pubblico-private, nonché con i soci medesimi. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico e industriale di imprese soggetti di ricerca operanti nei settori di cui sopra”*.

La modifica proposta è la seguente:

*“Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento, anche in collaborazione con altre reti pubblico-private, nonché con i soci medesimi. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico e industriale di imprese soggetti di ricerca operanti nei settori di cui sopra. **Anche al fine di garantire la sostenibilità delle sue attività dopo la conclusione dell'attuazione del Progetto CN Biodiversità finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Società potrà compiere attività di ricerca e consulenza in favore di terzi, sulla base di convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati, a condizione che esse siano coerenti con le proprie finalità istituzionali. Resta fermo che dallo svolgimento di tali attività non debba derivare alcun pregiudizio alla piena realizzazione del Progetto prima menzionato”***.



ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP.N. 6215/2901

STATUTO

**“National Biodiversity Future Center
società consortile a responsabilità limitata”**
(in forma abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.”)
società consortile a responsabilità limitata

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. È costituita ai sensi degli art. 2463 e 2615-ter cod. civ. una società consortile a responsabilità limitata denominata **“National Biodiversity Future Center società consortile a responsabilità limitata”** (in forma abbreviata **“NBFC s.c.a.r.l.”** e di seguito nello Statuto anche la **“Società”**).
2. La società è regolata, oltreché dal presente statuto, dalle norme di legge, tempo per tempo vigenti, concernenti le società partecipate da pubbliche amministrazioni (al momento della costituzione, d.lgs. 175/2016 s.m.i., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito anche Tusp), nonché quelle sulle società consortili e le società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La Società ha sede legale a Palermo.
2. La Società potrà istituire o sopprimere in Italia ed anche all'estero, sedi secondarie succursali, stabilimenti, depositi e rappresentanze.
3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, ove istituito.

ARTICOLO 3

DURATA

1. La durata della Società è a tempo indeterminato.
2. L'assemblea dei soci con delibera assunta a maggioranza dei due terzi del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484, co. 1 n. 6, c.c. può deliberare lo scioglimento della società.

ARTICOLO 4

OGGETTO SOCIALE

1. Anche ai sensi dell'art. 4-bis del D.lgs. n. 175/2016, la Società ha scopo consortile e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. La Società ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, di seguito anche Avviso MUR, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere:

- a. L'Hub del Centro Nazionale (CN), quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca del CN, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
 - b. la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
 - c. un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
 - d. il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti in coerenza con le Key Enabling Technologies per la biodiversità e la sostenibilità ambientale, quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio;
 - e. una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza.
2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento, anche in collaborazione con altre reti pubblico-private, nonché con i soci medesimi. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico e industriale di imprese soggetti di ricerca operanti nei settori di cui sopra.

3. La Società potrà inoltre progettare, realizzare e promuovere lo sviluppo di un Biodiversity Science Gateway, come insieme di luoghi fisici e virtuali finalizzati al monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione della biodiversità, tramite attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, divulgazione e ingaggio dei cittadini, nonché. svolgere attività di coordinamento finalizzate a rappresentare gli interessi dei soci nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Centro ed assisterli nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici da qualunque soggetto erogati, curando anche la gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti al Centro. In tal senso, la Società potrà progettare e implementare una strategia finalizzata alla sostenibilità economica di lungo termine delle finalità scientifiche, tecnologiche e di progresso sociale e a presidio del monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione del Centro Nazionale Biodiversità.
4. La Società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali. La Società potrà, nel rispetto delle procedure applicabili, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.
5. Il tutto, nel rispetto del Tusp e/o altre norme applicabili.

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila).
2. Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Nel rispetto dei dettami dell'Avviso MUR, la maggioranza del capitale sociale è detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) al D.lgs. 218/2016 e dalle Università Pubbliche.
4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, fermo restando il rispetto delle normative applicabili, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale nel rispetto delle proporzioni di cui al precedente comma 3.
5. In caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota proporzionale di ciascun socio resta immutata.
6. In caso di decisione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo, nel rispetto delle normative

loro applicabili, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dalla comunicazione che l'aumento può essere sottoscritto, o nel più lungo termine previsto dalla delibera di aumento. Le quote risultate inoperte dovranno essere offerte ai soci che abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione, dichiarando contestualmente la loro volontà di sottoscriverle. In difetto di richieste in tal senso da parte dei soci, le quote potranno essere offerte alle condizioni che saranno stabilite nella delibera di aumento del capitale sociale

7. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti nonché di prestazione di opera e servizi od offerta di quote di nuova emissione a terzi – quando l'interesse della società lo esige - con limitazione od esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla delibera il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile e dell'articolo 9 del presente statuto.
8. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
9. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

ARTICOLO 6

GRADIMENTO

1. Il soggetto che intende, tramite acquisto quote a qualunque titolo o aumento di capitale, diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione all'Organo Amministrativo, il quale, previo esperimento, da parte dei soci-pubbliche amministrazioni, di procedure di evidenza e trasparenza ai sensi delle normative applicabili, verificherà sia l'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.
2. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale ed in ogni caso nel rispetto dei criteri di cui all'Avviso MUR.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.
2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni ove esistenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente proposti dal Consiglio d'Amministrazione e approvati con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2615-ter c. 2 c.c. Tali contributi nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca

vigilato dal MUR, potranno essere rappresentati anche da apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi nel rispetto delle procedure applicabili. Resta salvo il diritto di recesso spettante ai Soci che obbligati al versamento dei contributi di cui al presente Statuto, abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'Assemblea in materia.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote o di diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di prelazione.

- 1.** Il diritto di prelazione da parte degli altri soci potrà essere esercitato soltanto nel rispetto delle normative applicabili: pertanto, ciascun ente pubblico procederà, ai sensi delle norme vigenti, a selezionare il nuovo socio secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, dando atto nella procedura in questione del diritto di prelazione statutaria, comunque, spettante agli altri soci.
- 2.** Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento: conseguentemente, la dichiarazione del socio di voler esercitare il diritto di prelazione solo per una parte della quota o dei diritti di sottoscrizione posti in vendita equivarrà a rifiuto di esercitare il diritto di prelazione.
- 3.** Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualsiasi atto o contratto dal quale possa derivare un mutamento nella titolarità della quota o dei diritti di sottoscrizione (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione, la donazione, la permuta, la costituzione di diritti parziari sulla quota), con applicazione del procedimento di offerta in prelazione di cui ai commi 5 e successivi del presente articolo, restando inteso che:
a) in caso di conferimento in società, il valore della partecipazione sarà determinato sulla base della relazione giurata dell'esperto incaricato dal Tribunale territorialmente competente per la stima, ai sensi dell'articolo 2343, comma 1, del codice civile nel caso di conferimento in società per azioni o nominato dal socio nel caso di conferimento in società di persone od ai sensi dell'articolo 2465, comma 1, del codice civile, quando conferitaria sia una società a responsabilità limitata, restando salvi i procedimenti alternativi di valutazione ex articolo 2343-ter del codice civile quando conferitaria sia una società per azioni e le norme applicabili nel caso di conferimento in società cooperativa; **b)** in caso di donazione o di permuta e, più in generale, nei casi in cui il corrispettivo pattuito sia infungibile, il valore della partecipazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sarà determinata dal collegio arbitrale, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile; **c)** in caso di usufrutto, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno il diritto di ottenere l'usufrutto della quota alle stesse condizioni pattuite dal socio

con il terzo; **d)** in caso di pegno, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno diritto di ottenere il pegno sulla quota a fronte della concessione del credito al socio alle stesse condizioni offerte dal terzo.

4. Il diritto di prelazione è parimenti escluso, ferma restando la vigenza delle procedure eventualmente applicabili alla selezione di nuovi soci, nei trasferimenti delle quote a società direttamente o indirettamente controllanti la società socia, oppure di società da questa direttamente o indirettamente controllate, sempre che si tratti, in ogni caso, di controllo maggioritario o di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.
5. Il socio (d'ora innanzi: proponente) che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima comunicare l'offerta all'organo amministrativo, al quale deve indicare l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni ed il termine di pagamento, nonché le generalità del terzo acquirente, l'affidabilità economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale
6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ove istituito, alla predetta data (d'ora innanzi: soci oblati), assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro quest'ultimo termine i soci oblati, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione all'organo amministrativo della propria volontà di esercitare la prelazione.
7. In caso di concorso di più soci oblati, ciascuno di essi avrà diritto ad una parte della partecipazione o dei diritti di opzione posti in vendita, in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale: sarà obbligo dell'organo amministrativo dare comunicazione ai soci oblati della quota o dei diritti di sottoscrizione di rispettiva spettanza nel termine di 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione o, nel caso previsto dal comma 8 del presente articolo, dalla comunicazione della decisione del collegio arbitrale.
8. Il trasferimento della partecipazione o dei diritti si intenderà concluso al momento in cui l'organo amministrativo invierà la comunicazione di cui al comma 11 del presente articolo, restando obbligato il socio alienante a formalizzare il trasferimento stesso, a richiesta dell'acquirente o degli acquirenti.
9. Nel caso in cui i soci oblati non abbiano manifestato il loro intendimento di avvalersi del diritto di prelazione, il socio dovrà chiedere il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
10. L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dalla successiva richiesta del Socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e convocherà nei quindici giorni successivi

l'Assemblea dei Soci affinché la stessa possa deliberare, a maggioranza assoluta del capitale sociale, l'ammissione del nuovo Socio. Decorso il termine sopra indicato, l'assenso si intende dato in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di informazioni aggiuntive.

11. In caso di deliberazione contraria l'assemblea dei soci dovrà designare contestualmente al cedente un altro possibile acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota. Ove la società non sia in grado di indicare altri soggetti disponibili all'acquisto alle medesime condizioni, termini e prezzo contenuti nell'offerta formulata dal proponente, a quest'ultimo è consentito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e del successivo art. 9 del presente statuto.

ARTICOLO 9

RECESSO DEL SOCIO

1. Ciascun socio può recedere dalla società ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno centoottanta giorni.
2. Ciascun socio ha diritto, inoltre, di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, senza obbligo di tale preavviso, in tutti i casi previsti e secondo le modalità indicate dall'art. 2473 c.c. e del presente statuto.

ARTICOLO 10

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:
 - 1.1 non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci indicati all'art. 7, comma 3;
 - 1.2 non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
 - 1.3 compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
 - 1.4 abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95), ad una procedura concorsuale o abbia stipulato un contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c., un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.f., od un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.
2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta dell'Organo Amministrativo, con apposita deliberazione.
3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
4. Nei casi previsti ai precedenti punti 11.1.1 e 11.1.2, il socio inadempien-

te dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.

5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473-*bis* e lo stesso non potrà più esercitare i diritti sociali.

ARTICOLO 11

PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. La ripartizione della proprietà intellettuale, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune nell'ambito delle attività della Società, sono definiti con IP Plan elaborato dall'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 12

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della Società:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - L'organo amministrativo;
 - Organo di controllo;
 - Revisore, ove previsto;
 - Gli altri organi previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci della Società, iscritti nel libro dei Soci, ove istituito, alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestano la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società, della società controllante o di società controllate dalla stessa società o dalla società che la controlla, o ad amministratori, sindaci, revisori di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.

2. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:
- a. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
3. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o, ai sensi del successivo art. 24, entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
4. L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi previsti dalla legge ogniqualvolta il l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c e sulle seguenti materie:
- a. approvazione del programma di attività e della relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo, individuazione del compenso e deliberazione sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
 - c. nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. l'Organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, individuazione del compenso e deliberazione sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
 - d. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - e. deliberazione sulle eventuali modifiche dello Statuto;
 - f. delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione della Società secondo quanto previsto dall'art. 25;
 - g. individuazione dei criteri ed approvazione dell'ammissione dei nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 6;
 - h. approvazione della proposta di quota annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 7;
 - i. approvazione di eventuali regolamenti interni della Società;
 - j. deliberazione dell'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
 - k. la concessione di diritti reali o personali di garanzia;
 - l. l'acquisto, la vendita, la concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda;

m. deliberazione su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spediti con lettera raccomandata a/r, o pec, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.
2. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale possono procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, inviando il relativo avviso anche all'organo amministrativo ed all'organo di controllo, se nominato.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
4. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479-bis cod.civ.

ARTICOLO 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età, ovvero al soggetto indicato dalla maggioranza dei soci partecipanti all'assemblea.
2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci, salvo il caso in cui vi sia la presenza di un notaio, nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la frazione di capitale sociale rappresentato da ciascuno di loro; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
5. Il verbale viene redatto da un Notaio in tutti i casi previsti dalla legge nonché ogni volta che il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, in funzione della tipologia di delibere da adottarsi.

ARTICOLO 17

QUORUM ASSEMBLEARI COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale delibera a maggioranza

assoluta, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.
3. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 18

AMMINISTRAZIONE

1. Il sistema di amministrazione e controllo è affidato, di regola, a un amministratore unico.
2. La Società, considerata la complessità della gestione inerente allo sviluppo del Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), tenuto conto della diversità territoriale cui è destinata la sua attività nella fase di sviluppo del CN, avuto riguardo che all'art.27 del DL n.13 del 24 febbraio 2023 al comma 1, è previsto che *“Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalità per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ...”* è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui due designati dai Ministeri competenti, ai sensi del decreto ministeriale 12 ottobre 2023, n. 1426. La delibera con cui si definisce la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, Tusp, e alla struttura di cui all'articolo 15 Tusp. In caso di istituzione dell'organo amministrativo in forma collegiale saranno rispettati i requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio di genere.
3. L'Organo amministrativo contestualmente alla accettazione dell'incarico dovrà depositare l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
4. I componenti dell'Organo Amministrativo:
 - a. sono, per la loro maggioranza e, nel caso di organo monocratico, per

- la sua totalità, espressione da parte di Università statali, degli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e dei Ministeri competenti;
- b. possono essere anche soggetti esterni ai Soci;
 - c. non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche soci o vigilanti, salvo quanto previsto dal Tusp;
 - d. durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il determinato periodo previsto in sede di nomina e sono rieleggibili; In caso di amministratori nominati senza fissazione del termine di durata dell'incarico la revoca non darà loro il diritto di agire per il risarcimento del danno, pur in assenza di giusta causa;
 - e. possono essere nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;
 - f. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.;
 - g. rispondono agli altri requisiti soggettivi previsti dalle normative eventualmente applicabili.
5. I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'Amministratore Unico.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per la loro sostituzione si applicano le seguenti regole:
- nel caso che venga meno l'amministratore unico per causa diversa dalle dimissioni, l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo sarà convocata dal socio più diligente o dall'organo di controllo;
 - qualora l'amministratore unico rassegni le dimissioni dalla carica, egli dovrà convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo, restando nel frattempo in carica con pienezza dei poteri;
 - se, per qualsiasi causa, venga meno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, trova applicazione l'art. 2486, co. 1 c.c.;
 - se, per qualsiasi causa, venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti dovranno convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche valendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario o il Presidente al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione-

ne del verbale sul relativo libro.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.
10. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore ai tre giorni.
11. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, anche con collegamento audio-video alle medesime condizioni previste per l'Assemblea dei Soci, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci.
12. Le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interesse con la società e, più in generale, le operazioni con parti correlate:
 - in caso di amministratore unico devono essere autorizzate dall'assemblea;
 - in caso di consiglio di amministrazione devono essere autorizzate dal Consiglio stesso, non computandosi il voto dell'amministratore in conflitto di interessi o correlato.
13. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci tenuto conto dei compiti attribuiti e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nel tempo. È vietato, secondo le normative applicabili, corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato, altresì, corrispondere trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 19

RAPPRESENTANZA

1. In caso di nomina di un Amministratore Unico allo stesso spetta la rappresentanza della Società e i poteri di cui al presente articolo, in quanto compatibili.
2. In caso di Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al Presidente.

ARTICOLO 20

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto; devono essere previamente autorizzate dall'Assemblea dei soci le operazioni di cui alle lett. j, k e l dell'art. 14.4.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475, comma 5, del codice civile.

ARTICOLO 21

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta, anche ai sensi dell'art. 2468, co. 3 del c.c., al componente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un vice-presidente che sostituisce il presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ed un segretario, anche estraneo.

ARTICOLO 22

CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLO CONTABILE

1. La società può nominare, nel rispetto delle previsioni normative applicabili e ai sensi del D.M. 12 ottobre 2023, n. 1426, un Organo di Controllo monocratico o collegiale (composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti) o di un Revisore, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del Codice civile, o di entrambi quando in tal senso decida l'Assemblea. All'Organo di Controllo, ove ricorrano i requisiti di legge, può essere affidata anche la Revisione legale dei conti.
2. La scelta del tipo di organo di controllo compete all'assemblea, fermo restando che tutte le norme del presente statuto in cui si fa riferimento al sindaco sono parimenti applicabili al collegio sindacale, se nominato.
3. Qualora l'assemblea decida di fare luogo alla nomina del collegio sindacale, i membri dello stesso saranno designati nel corso della medesima assemblea. In ossequio al DPR 30 novembre 2012, n. 251 e della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo pro tempore vigente e della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo pro tempore vigente, uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti devono appartenere al genere meno rappresentato.
4. I membri del Collegio dei revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409-*bis* del c.c. L'Assemblea al momento della nomina designa, tra i sindaci effettivi, il Presidente del Collegio.
5. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono

dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 del c.c.

6. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
7. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei sindaci, subentrano i supplenti. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, secondo i medesimi criteri individuati in precedenza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
8. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui rispettivamente agli articoli 2403 e 2403-bis c.c.
9. Ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso, da determinarsi a cura dell'Assemblea dei Soci, tenuto conto dei compiti attribuiti, inclusa la Revisione Legale, e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nel tempo.

ARTICOLO 23

COMITATI CONSULTIVI

1. Fermi restando i limiti dettati dalle normative applicabili, l'Organo amministrativo valuterà, nell'interesse precipuo della società, nell'ambito del corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della stessa, anche in base a quanto previsto dall'Avviso MUR, di istituire dei comitati consultivi composti da soggetti esperti in materia, per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 24

BILANCIO ED UTILI

1. Al termine di ogni esercizio sarà cura degli amministratori redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti e dell'art. 2478-bis del codice civile.
2. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
3. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno ripartiti come segue:

- una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà accantonata per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale;
- il residuo sarà accantonato a riserva che potrà essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite o per aumenti di capitale della società.

ARTICOLO 25

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore od i liquidatori, determinandone i poteri.
2. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ARTICOLO 26

TITOLI DI DEBITO

1. La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile; la competenza per la deliberazione sulla loro emissione spetta ai soci.

ARTICOLO 27

LIBRI SOCIALI

1. Oltre ai libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile la società può istituire il libro dei soci.

ARTICOLO 28

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO

1. La Società, i soci e i loro rappresentanti all'interno della Società, hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla Società nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.
2. La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di soci o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Società del socio medesimo ai sensi dell'articolo 10.
3. La Società adotterà e manterrà efficaci policy in materia etica nonché regole e procedure interne idonee alla prevenzione della violazione delle leggi anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili.

Firmato:

Luigi FIORENTINO

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo